

STATO DELLE REVISIONI

TITOLO DOCUMENTO	REV. N.	REVISIONATI	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Procedura Whistleblowing ai sensi del D.lgs. 24/2023	00	-	Prima versione	15/12/2023	Area Legale	D-RSGI	Presidente del Consiglio di Amministrazione

PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023



ART. 1 SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
ART. 2 DEFINIZIONI.....	3
ART.3 CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE (SEGNALANTE/WHISTLEBLOWER)	5
ART. 4 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
ART.5 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	6
ART. 6 DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	7
ART.7 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	7
ART.8 MISURE DI PROTEZIONE	9
ART.9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	10
ART.10 DATA PROTECTION	11
ART.11 SANZIONI	11
ART.12 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	11
ART.13 INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL <i>WHISTLEBLOWING</i>	12

ART. 1 SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica al Fondo Formazienda (anche “Fondo”) e ha lo scopo di dare attuazione e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla stessa.

In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è, altresì, conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente atto (a seguire, anche «Regolamento»), si intende per:

- “ANAC”: l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- “Codice Privacy”: il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- **Condotte illecite**: Violazioni definite dall’art. 2, comma 1, lettera a del D.lgs. 24/2013;
- “Contesto Lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti con il Fondo Formazienda, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni che rientrano nell’ambito applicativo del Decreto Whistleblowing;
- “Decreto 231”: il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- “Decreto Whistleblowing”: il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- “Destinatario”, anche “Istruttore”: è il gestore della segnalazione;
- “Direttiva”: la Direttiva (UE) 2019/1937;
- “Divulgazione pubblica”: Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- “GDPR”: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*);
- “Modello 231”: il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dal Fondo;

- **“Organismo di Vigilanza o “OdV.”:** organismo di vigilanza del Fondo Formazienda istituito ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso;
- **“Piattaforma”:** strumento informatico adottato per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing, a cui si accede tramite il sito istituzionale del Fondo Formazienda, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.
- **“Procedura” o “Procedura Whistleblowing”:** la presente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- **“Segnalante/i” o “Whistleblower”:** coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto *Whistleblowing* e, in generale, della presente Procedura. Persona che segnala divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La definizione ricomprende il personale dipendente, il consulente/collaboratore autonomo o lavoratore dipendente o collaboratore di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore della Società, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali;
- **“Segnalazione Whistleblowing” o “Segnalazione”:** la segnalazione presentata da un Segnalante in conformità alla presente Procedura e alla normativa applicabile in materia di *whistleblowing*;
- **“Segnalazione interna”:** Comunicazione, scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentate tramite il canale di segnalazione interna del Fondo;
- **“Segnalazione esterna”:** Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna all’ANAC, di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 24 del 2003;
- **“Segnalazione Whistleblowing Anonima” o “Segnalazione Anonima”:** le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante;
- **“Persona Coinvolta”:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata;
- **“Soggetti Collegati”:** i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto *Whistleblowing* prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo;
- **“Facilitatore”:** persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione);
- **“Violazioni”:** le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing*;
- **“Whistleblowing”:** Istituto di tutela dei Segnalanti / Whistleblower finalizzato a regolamentare il processo di segnalazione, all’interno della società di reati, illeciti, violazioni o di altre irregolarità definite dal

Decreto citato da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e che prevede, per il segnalante (cd. whistleblower), uno specifico regime di tutele, riconosciute dalla legge anche nel caso in cui siano attuate contro *quest'ultimo misure discriminatorie e ritorsive in conseguenza della segnalazione effettuata*.

ART.3 CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE (SEGNALANTE/WHISTLEBLOWER)

Possono effettuare segnalazioni:

- i lavoratori subordinati e parasubordinati che svolgono la propria attività presso il Fondo;
- i collaboratori e i dipendenti di terzi che collaborino a qualsiasi titolo con il Fondo;
- gli stagisti o lavoratori in prova e i tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che prestano la propria attività presso il Fondo;
- candidati a rapporti di lavoro;
- ex dipendenti;
- persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, del Fondo;
- fornitori.

ART. 4 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le violazioni che possono essere segnalate, ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo del Fondo, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n.231/2001 e violazioni del Modello di organizzazione e gestione 231 adottato dal Fondo ai sensi del medesimo Decreto;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel *Decreto Whistleblowing*) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d) sicurezza dei trasporti;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h) salute pubblica;
 - i) protezione dei consumatori;
 - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto *Whistleblowing*;

4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4) che precedono.

Il Decreto *Whistleblowing non trova applicazione*, e – conseguentemente – non trova applicazione la presente Procedura - per le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai propri rapporti di lavoro con i propri superiori gerarchici; pertanto, le Segnalazioni di tal tipo non verranno trattate ai sensi della presente Procedura.

Il D.lgs. n. 24 del 2023 prevede i seguenti canali di segnalazione:

- interna (nell'ambito del contesto lavorativo tramite canale di segnalazione interna messo a disposizione dal Fondo)
- esterna (tramite canale di segnalazione esterna istituito presso ANAC)
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, messi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

ART.5 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite i canali e le modalità previste nella presente procedura:

- in forma scritta e in forma orale mediante apposita piattaforma informatica;
- su richiesta del Segnalante, nell'ambito di un incontro di persona;

A tal fine, il Fondo ha attivato, ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, il canale di segnalazione interna, tramite una Piattaforma *web* sviluppata secondo gli standard ISO 9001, 27001, 20000, 37001 attiva 7 giorni su 7, 24 h su 24, che consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni e garantisce, poiché certificata, i massimi *standard* di sicurezza e protezione dei dati anche tramite crittografia, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Tale canale di segnalazione interna è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali.

La piattaforma:

- separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- gestisce le segnalazioni, assicurando la tracciabilità del processo;
- mantiene riservato il contenuto delle segnalazioni durante l'intera fase di gestione della segnalazione;
- adotta protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata;
- adotta adeguate modalità di conservazione dei dati e della documentazione (fisico, logico, ibrido);

- adotta politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati);
- adotta politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico).

L'accesso alla piattaforma informatica è consentito anche agli utenti che intendono restare anonimi i quali, successivamente, potranno, se vorranno, inserire le proprie generalità.

Il Segnalante può accedere direttamente al servizio di segnalazione di condotte illecite attraverso un qualsiasi *web browser*, mediante il seguente URL di accesso alla piattaforma:

[Segnalazione Whistleblowing](#)

Il Segnalante, una volta collegato alla URL del sistema, visualizza l'*Homepage*.

Alla piattaforma informatica si accede direttamente tramite la *home page* del sito istituzionale del Fondo, sezione *Amministrazione Trasparente*, "*Whistleblowing*" ove il Fondo rende disponibile il Manuale utente per l'utilizzo della piattaforma *OpenBlow*, sopra menzionata.

Il canale di Segnalazione interna consente segnalazioni in forma scritta e segnalazioni in forma orale; quest'ultima verrà contestualmente trascritta in un documento.

L'accesso al canale di segnalazione interna può avvenire solo da parte del Destinatario che sarà l'Istruttore delle Segnalazioni (come individuato al successivo art. 6 della presente Procedura).

Gli amministratori di sistema possono effettuare l'accesso al canale di segnalazione soltanto per esigenze tecniche e in virtù di specifici impegni a mantenere l'obbligo di riservatezza di cui al Decreto *Whistleblowing*.

Resta ovviamente inteso che le segnalazioni pervenute mediante canali differenti dalla piattaforma (es. a mezzo posta elettronica o cartacea), verranno valutate dal Destinatario fermo restando che, in tal caso, non potranno essere garantite *in toto* le misure di riservatezza a tutela del *Whistleblower* e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Qualora la segnalazione interna sia presentata mediante canali differenti dalla piattaforma a un soggetto interno diverso dall'OdV, il ricevente deve trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente (OdV), dando notizia della trasmissione al *Whistleblower*.

ART. 6 DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il Fondo ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni l'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il soggetto segnalato sia un componente dell'OdV, allo stesso sarà inibita la trattazione della segnalazione.

ART.7 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

7.1. Presa in carico e valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario:

- a. rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione. Laddove la segnalazione non venisse effettuata mediante la piattaforma informatica e non fosse

anonima, l'avviso di ricevimento verrà rilasciato al *Whistleblower* entro medesimo termine sopra menzionato dal ricevimento della stessa.

b. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della Segnalazione, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto *Whistleblowing* e, in generale, della Procedura;

c. valuta la Segnalazione:

i. ammissibile, e la pone in stato "Istruttoria", quando la stessa risulta essere stata inviata in conformità al Decreto *Whistleblowing* e alla presente Procedura e la violazione segnalata rientri nel campo di applicazione del Decreto *Whistleblowing* e della presente Procedura, che poi passa nello stato "Lavorazione";

ii. non ammissibile e la pone in stato "Archiviato", quando:

- la stessa è manifestamente infondata, per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal Decreto *Whistleblowing* e indicate all'art. 4 della presente Procedura;

- la Segnalazione ha un contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la Segnalazione è corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

- viene prodotta solo documentazione, in assenza di una Segnalazione di condotte illecite.

Nel caso di Segnalazione non ammissibile, il Destinatario dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante – tramite la Piattaforma – le ragioni dell'archiviazione.

7.2. Gestione della Segnalazione

Nel gestire la Segnalazione, il Destinatario svolge le seguenti attività:

a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede, ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, elementi integrativi al Segnalante tramite la Piattaforma con interazione asincrona attraverso la funzione di *Chat* ovvero di persona. Tale ultimo è il caso ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto ovvero nel corso delle interlocuzioni con il Destinatario, il quale, previo consenso del segnalante, documenta i contenuti dell'incontro tramite verbale che può essere verificato, rettificato e confermato con la sottoscrizione del segnalante stesso

b. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;

c. fornisce riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Destinatario ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, che potranno essere raggiunti tramite mail direttamente mediante l'utilizzo della piattaforma nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto *Whistleblowing* e dalla presente Procedura.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) **sono conservate dal Destinatario** per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, **non oltre cinque anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

7.3. Analisi e valutazione della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della norma di

riferimento e della Procedura nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

ART.8 MISURE DI PROTEZIONE

8.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, ovvero sulla base della convinzione che quanto si afferma è vero (indipendentemente dal fatto che quanto riferito trovi poi corrispondenza negli approfondimenti che ne conseguono). Segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato, il Fondo o soggetti comunque interessati dalla segnalazione, non verranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente qualora la Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto *Whistleblowing* richiamati nel presente articolo e all'art. 8.2 che segue.

Il Decreto *Whistleblowing* prevede le seguenti **misure di protezione** nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
 - limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria e contabile sussistessero le condizioni di cui al successivo art.8.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'art. 11).

8.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

1. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto *Whistleblowing* (come richiamato dall'art. 2 della presente Procedura);
2. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*.

Il Decreto *Whistleblowing* mira a proteggere i *Whistleblowers* sia dalle ritorsioni dirette – quelle rivolte direttamente a loro, sia dalle ritorsioni indirette – ossia quelle destinate ai Facilitatori e/o ai Soggetti Collegati. In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto *Whistleblowing*, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti fattispecie: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Il D.lgs. 24/2023 dispone l'invalidità di rinunce e transazioni (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) - integrali o parziali - che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti per il *Whistleblower* salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, comma 4, del Codice civile.

ART.9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto *Whistleblowing*, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

- *nel procedimento penale:*

l'identità del *Whistleblower* è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *“fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.);

- *nel procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata:*

a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La segnalazione è, inoltre, sottratta all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.lgs. 33/2013 e all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990; non può essere, pertanto, oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti (art. 24, co. 1, lett. a), L. 241/1990) ai sensi delle predette norme.

ART.10 DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto del Fondo è disciplinato ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Ai Segnalanti e alle Persone coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'esecuzione della valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, relativamente al trattamento di gestione delle segnalazioni svolto per il tramite della Piattaforma, è resa necessaria in quanto il trattamento può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

ART.11 SANZIONI

È soggetto a **sanzioni pecuniarie** chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto *Whistleblowing*) è accertata in capo allo stesso:

- anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave¹.

ART.12 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul **sito dell'ANAC** se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo o anche se attivato non è conforme alle previsioni del Decreto;

¹ Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC (art. 20 comma 3).

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC al seguente URL: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Si precisa che al ricorrere delle seguenti condizioni, indicate all'art. 15 del Decreto *Whistleblowing*, al Segnalante è consentito ricorrere **alla divulgazione pubblica** della violazione qualora lo stesso:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha avuto riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi riceve la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

ART.13 INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL WHISTLEBLOWING

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro (disponibile presso il *front-office*), in condivisione nel gruppo di Microsoft Teams denominato "Procedure" nonché sul *sito internet* del Fondo nella sezione Amministrazione Trasparente, "*Whistleblowing-Riferimenti normativi e prassi*".

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

La formazione in materia di *Whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dal Fondo.